Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151.
Modificazione degli articoli 4, 5 e 11 del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi . . . . . Pag. 3773

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2152.
Modificazioni all'articolo 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554 . Pag. 3774

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1936-XV, n. 2153.
Approvazione del « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi . . . . Pag. 3774

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1936-XV, n. 2154.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . Pag. 3775

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2155.
Approvazione dello statuto della Regia università di Torino. Pag. 3782

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2156.
Varianti alle norme sulle licenze ordinarie al personale del Regio corpo di truppe coloniali della Libia . . . . Pag. 3792

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2157.
Disposizioni concernenti il funzionamento del Tribunale di Littoria. Pag. 3792

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2158.
Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione . . . . Pag. 3793

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito all'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna) . . Pag. 3793

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1936-XV.
Modificazioni alle caratteristiche dei contrassegni della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, per l'anno 1937. Pag. 3794

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma italiana . Pag. 3794

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3796

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notaro dall'esercizio. Pag. 3796

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna) . . . . Pag. 3796

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 2151.
Modificazione degli articoli 4, 5 e 11 del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, che ha istituito l'Ente Nazionale Risi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785, col quale venne istituito l'Ente Nazionale Risi, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni all'ordinamento dell'Ente predetto, per renderne più agevole ed efficace il funzionamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 4 e 11 del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e successivamente modificati con il R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932, sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. — L'Ente Nazionale Risi ha facoltà di eseguire, a mezzo di propri incaricati, il controllo delle denuncie di cui all'articolo precedente. Qualora dai detti controlli le denuncie risultassero inesatte, le spese relative saranno a carico dei produttori inadempienti, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 11. — Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 5000.

Quando, in conseguenza delle violazioni delle disposizioni anzidette, sia sottratto risone o riso al pagamento del « diritto di contratto » si applica l'ammenda da due a quattro volte l'ammontare del « diritto di contratto »; può inoltre essere applicata la pena dell'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, il prefetto può disporre la chiusura, per un periodo non eccedente i sessanta giorni, degli stabilimenti di pilatura dei contravventori.

L'Ente ha facoltà di sospendere temporaneamente dall'usufruire delle disposizioni che in vista della presente legge o di altri provvedimenti fossero stabilite a favore di determinate categorie interessate, coloro che non si atterranno alle disposizioni del presente decreto, nonchè coloro che avranno rapporto di commercio con gli stessi. Tale sospensione può essere applicata dall'Ente anche pendente giudizio.

Art. 2.

L'art. 5 del citato R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, modificato col R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1932, è soppresso.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2152.
Modificazioni all'articolo 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 26 novembre 1928, n. 2716, le leggi 24 marzo 1930, n. 537, 8 giugno 1931, n. 836 e 8 giugno 1933, n. 757, il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554, ed i Regi decreti-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, convertito in legge con la legge 1° aprile 1935, n. 612, e 4 ottobre 1935, n. 1907, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936, n. 16;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di apportare alcune modifiche all'art. 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, approvato con R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1554;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Reale 1° ottobre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 detto, registro 10 Finanze, foglio n. 114;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 60 del regolamento per la Milizia nazionale della strada approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali della Milizia nazionale della strada sono assunti in servizio con il grado iniziale della carriera fra i cittadini del Regno muniti di laurea in ingegneria o in giurisprudenza, mediante concorso per titoli e per esami.

« Nei primi cinque anni di applicazione del presente decreto un terzo dei posti messi volta per volta a concorso è riservato ai sottufficiali che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

« *a*) rivestano uno dei vari gradi di maresciallo;

« *b*) non abbiano oltrepassato l'età di anni 36;

« *c*) non abbiano meno di sette anni di servizio nella Specialità di cui per lo meno tre come maresciallo;

« *d*) siano muniti di diploma di studio di scuola media superiore (licenza di maturità classica o scientifica, licenza di istituto tecnico superiore o titolo equipollente).

« Anche tali nomine fra i marescialli avranno luogo in seguito a concorso per titoli ed esami.

« I due concorsi di cui sopra saranno banditi contemporaneamente con decreti del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.A.S.S., su proposta del Comando della Milizia nazionale della strada.

« Qualora con le nomine di marescialli non venga interamente coperto un terzo dei posti messi a concorso, i posti rimasti disponibili saranno coperti con nomine di elementi riusciti idonei nel concorso esterno.

« I capi manipolo nominati tali in base al concorso indetto fra i marescialli della Specialità seguiranno nel ruolo quelli nominati contemporaneamente quali vincitori del concorso esterno fra laureati.

« I capi manipolo provenienti dai marescialli potranno raggiungere soltanto il grado di centurione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1936-XV, n. 2153.
Approvazione del « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al « Modus Vivendi », di carattere commerciale, stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data al « Modus Vivendi » stipulato in Roma il 26 ottobre 1936, fra l'Italia e la Danimarca, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 12 dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 98. — MANCINI.

Modus Vivendi entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois* désireux de régler, jusqu'à la conclusion d'un accord définitif entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark, leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank sont autorisés à régler en compensation les paiements rélatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir du 24 octobre 1936.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 les versements des débiteurs italiens et danois pour marchandises originaires et en provenance du Danemark, respectivement d'Italie, seront effectués, à partir du 24 octobre 1936, en Italie: en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero; en Danemark: en couronnes danoises auprès de la Danmarks Nationalbank.

Art. 4. — Auprès de la Danmarks Nationalbank il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero un compte sans intérêts en couronnes danoises:

a) la Danmarks Nationalbank portera au crédit de ce compte le 90 % des montants qui seront versés par les importateurs danois de marchandises italiennes comme prix des marchandises mêmes, selon ce qui est prévu à l'art. 3;

b) le restant 10 % des montants susmentionnés sera utilisé pour le réglement des dettes commerciales italiennes arriérées;

c) la Danmarks Nationalbank portera au débit du compte susdit les montants des ordres de paiement en couronnes danoises que l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero émettra en relation aux versements effectués, d'après les dispositions de l'art. 3, par les importateurs italiens de marchandises danoises.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou danoise, destinées à être importées en Danemark, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Modus Vivendi.

Pour être admises aux versements en Italie ces avances doivent se référer à una licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Modus Vivendi.

Art. 6. — Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Modus Vivendi, la conversion en lires et en couronnes se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la couronne danoise. Ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en couronnes et, respectivement, pour la conversion en couronnes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire et la couronne seront converties en couronnes en Danemark, et en lires en Italie, respectivement aux cours officiels de la Bourse de Copenhague et de celle de Rome, du jour précédent celui du versement;

c) les changes ainsi appliqués ont un caractère proivisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing. Les créances fondées sur des lettres de change seront réglées selon la législation en vigueur concernant les lettres de change.

Art. 7. — Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et en couronnes danoises en Danemark, suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en couronnes des montants en lires versés par les débiteurs italiens aura lieu auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero qui, par conséquence, transmettra à la Danmarks Nationalbank des ordres de paiement en couronnes danoises dans la limite des disponibilités du compte en couronnes visé à l'art. 4. Pour la conversion en couronnes danoises dont ci-dessus l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero appliquera le change entre la lire et la couronne, fixé d'un commun accord d'après les dispositions prévues à la lettre a) de l'art. 6, en vigueur le jour de l'émission de l'ordre.

Art. 8. — Les compensations privées déjà approuvées de la part de l'Italie et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Modus Vivendi ne seront pas soumises à ses dispositions.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement des autorités compétentes des deux Pays, toujours pour réglement à travers le clearing, et exclusivement pour des opérations en surcontingent réciproque.

Il reste bien entendu qu'aux versements des importateurs danois de marchandises italiennes, importées en compensation privée, ne s'appliqueront pas les dispositions des lettres a) et b) de l'art. 4.

Art. 9. — Le présent Modus Vivendi est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 10. — A la fin de chaque trimestre les deux Instituts de clearing établiront le solde de compétence correspondant au trafic réciproque du trimestre, en tenant compte de la disponibilité effective du compte prévu à l'art. 4 ainsi que des montants encore dûs par les importateurs de chacun des deux Pays pour marchandises importées de l'autre Pays pendant la période considérée.

Chaque fois que le solde de compétence ainsi établi resultera en faveur de l'Italie il sera destiné à la liquidation, selon les modalités prévues à l'art. 7, des dettes commerciales italiennes arriérées. Le montant disponible sur le compte prévu à l'art. 4 lettre a) sera tout de suite utilisé comme ci-dessus. Le solde de compétence restant sera attribué au paiement des dettes commerciales italiennes arriérées au plus tard à la fin du trimestre successif, à la condition que pendant ce trimestre les sommes dues par les importateurs respectifs aient produit la nouvelle disponibilité.

Art. 11. — L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Danmarks Nationalbank se mettront d'accord sur les modalités tecniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Modus Vivendi.

Art. 12. — Le présent Modus Vivendi sera applicable au réglement de créances relatives aux marchandises importées en Italie et en Danemark à partir du 24 octobre 1936.

Il aura effet jusqu'au 31 janvier 1937.

Il sera considéré renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 31 mars 1937 et ensuite par périodes trimestrielles s'il n'est pas denoncé avec un préavis d'un mois.

En foi de quoi on a signé le présent « Modus Vivendi »

Fait à Rome, en double exemplaire, le 26 octobre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO.

Pour le *Danemark*: J. C. W. KRUSE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1936-XV, n. 2154.
Aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni (R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1134; R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, convertito in legge con la legge 10 aprile 1936-XIV, n. 807; R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, in corso di conversione in legge);

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1996, che aumenta gli organici degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare talune disposizioni della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; di apportare, in conseguenza del predetto aumento degli organici degli ufficiali, le necessarie varianti alle tabelle allegate alla legge stessa; di abrogare talune disposizioni speciali emanate durante il periodo delle operazioni militari in Africa Orientale;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, è sostituito dal seguente: « Se l'ispettore della fanteria è comandante designato d'armata fa parte della Commissione come membro effettivo ».

Art. 2. — Il terzo comma dell'articolo 37 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, quale risulta modificato dal secondo comma dell'articolo 7 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, è sostituito dal seguente:

« A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono:

— nella misura indicata dalla seguente tabella per gli anni 1936, 1937, 1938 e 1939:

ARMI	ANNI			
	1936	1937	1938	1939
Fanteria	20	14	14	15
Cavalleria	2	1	1	1
Artiglieria	11	8	8	8
Genio	3	2	2	2

— nella misura che segue dal 1° gennaio 1940 in poi:

fanteria, per 15 posti;

cavalleria, per 1 posto;

artiglieria, per 9 posti nei primi due anni e per 8 posti nel terzo e nel quarto, mantenendo la stessa misura nei quadrienni successivi;

genio, per 2 posti ».

Art. 3. — Il primo comma dell'articolo 127 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, è sostituito dal seguente, a decorrere dal 1° luglio 1934-XII:

« Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva non possono conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore, a scelta ordinaria, gli ufficiali generali in servizio permanente, di pari grado e anzianità, del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono ».

Art. 4. — Le tabelle nn. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13, allegate alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente da quelle annesse al presente decreto.

Art. 5. — Le promozioni devolute ad aumento degli organici per l'anno 1936 dalle tabelle annesse al presente decreto e che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, debbono essere ancora effettuate per raggiungere gli organici suddetti, possono aver luogo nell'epoca che il Ministro per la guerra riterrà più opportuna, ma non oltre il 31 dicembre 1936-XV.

Art. 6. — Sono abrogati, a decorrere dal 1° agosto 1936-XIV:

— il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, concernente la validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento in Stato Maggiore;

— l'art. 11 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, che aggiorna le disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 7. — Sono abrogati:

— il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 226, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1133, recante norme per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale o assegnati a truppe o servizi mobilitati da inviarsi nelle dette colonie;

— il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 99, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato e a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle colonie dell'Africa Orientale.

Art. 8. — Gli ufficiali del Regio esercito, in servizio nell'Africa Orientale Italiana, ammessi a sostenere gli esami o esperimenti per l'avanzamento (ad anzianità, a scelta ordinaria, a scelta speciale o anticipato) prescritti dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere sottoposti, in Colonia alle varie prove, con le norme di cui al R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374, e successive modificazioni.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra, si costituiscono le commissioni necessarie, in sostituzione di quelle previste dall'allegato *A* al predetto R. decreto 3 agosto 1934-XII, n. 1374.

Gli ufficiali del Regio esercito, in servizio nell'Africa Orientale Italiana, ammessi a sostenere gli esami di concorso per l'ammissione all'Istituto superiore di guerra possono, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, essere sottoposti in Colonia agli esami stessi, in epoca e con le modalità che saranno fissate dal Ministro per la guerra.

Art. 9. — I periodi minimi di comando di reparto automobilistico di cui all'art. 63-*bis*, aggiunto alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, col R. decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, non si richiedono agli ufficiali del corpo automobilistico compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria e a scelta speciale, fino al quadro 1938-1939 incluso.

Art. 10. — Il Ministro per la guerra è autorizzato ad apportare, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, di concerto col Ministro per le finanze, le opportune modificazioni, se necessarie, alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, approvate con decreto Ministeriale 6 luglio 1934-XII, e modificate dai decreti Ministeriali 20 dicembre 1934-XIII, 14 marzo 1935-XIII, 30 aprile 1935-XIII, 23 ottobre 1935-XIII e 23 marzo 1936-XIV.

Art. 11. — Il presente decreto, che ha vigore dal 1° ottobre 1936-XIV (ad eccezione dell'art. 3, che ha vigore dal 1° luglio 1934-XII, e dell'art. 6 che ha vigore dal 1° agosto 1936-XIV), sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

Atti del Governo, registro 380, *foglio* 145. — MANCINI.

UFFICIALI GENERALI

TABELLA N. 1.

ANNI	GENERALI DI CORPO D'ARMATA		GENERALI DI DIVISIONE			GENERALI DI BRIGATA			ARMA CC. RR. — GENERALI DI DIVISIONE		ARMA CC. RR. — GENERALI DI BRIGATA		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1936	29	6	59	13	(1) 7	123	36	(2) 17	2	Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado	6	2	Quando si verifica la vacanza nel grado superiore
31 dicembre 1937	29	5	59	12	5	123	31	12	2		6	1	
31 dicembre 1938	29	5	59	11	5	123	31	11	2		6	2	
31 dicembre 1939	29	6	59	12	6	123	32	12	2		6	1	
31 dicembre 1940	29	5	59	11	5	123	33	11	2		6	2	
31 dicembre 1941	29	5	59	12	5	123	33	12	2		6	1	
31 dicembre 1942	29	6	59	12	6	123	32	12	2		6	2	
31 dicembre 1943	29	5	59	12	5	123	32	12	2		6	1	
31 dicembre 1944	29	5	59	11	5	123	33	11	2		6	2	
31 dicembre 1945	29	6	59	12	6	123	33	12	2		6	1	
31 dicembre 1946	29	5	59	12	5	123	32	12	2		6	2	
31 dicembre 1947	29	5	59	12	5	123	32	12	2		6	1	
31 dicembre 1948	29	6	59	11	6	123	33	11	2		6	2	

Note. — (1) Di cui una ad aumento organico dei generali di corpo d'armata. — (2) Di cui 4 ad aumento organico dei generali di divisione.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

FANTERIA (Ruolo Comando)

TABELLA N. 4.

ANNI	GRADI — COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	253	45	(1) 20	11	544	120	(2) 55	70	801	168	(3) 140	60	2568	325	(4) 205	190	2530	490	(6) 445	426
31 dicembre 1937	242	41	14	11	474	120	41	70	743	148	120	60	2378	325	(5) 150	190	2575	350	325	395
31 dicembre 1938	242	40	14	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	474	115	40	Fino ad un massimo di 47 ogni anno	743	145	115	Fino ad un massimo di 14 ogni anno	2413	226	145	Fino ad un massimo di 70 ogni anno	2643	270	(7) 261	338
31 dicembre 1939	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2448	226	145		2711	270	(7) 261	338
31 dicembre 1940	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2483	226	145		2789	270	(7) 261	348
31 dicembre 1941	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	290	(8) 286	386
31 dicembre 1942	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	270	259	270
31 dicembre 1943	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	270	259	270
31 dicembre 1944	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145	Fino un massimo di 85 ogni anno	2885	270	259	270
31 dicembre 1945	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	270	259	270
31 dicembre 1946	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	270	259	270
31 dicembre 1947	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	270	259	270
31 dicembre 1948	242	40	15		474	115	40		743	145	115		2510	259	145		2885	270	259	270

(1) Di cui 3 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 10 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 20 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 37 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 120 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 35 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (8) Di cui 27 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

CAVALLERIA (Ruolo Comando)

TABELLA N. 5.

ANNI	GRADI																			
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936. .	23	5	(1) 2	1	57	12	5	7	89	(3) 15	12	5	216	18	13	15	205	31	(5) 26	45
31 dicembre 1937. .	22	4	1	1	50	12	4	7	79	(4) 17	12	5	201	17	12	15	219	20	17	34
31 dicembre 1938. .	22	4	1	Fino ad un massimo di 1 ogni anno	50	12	4	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	79	15	12	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	204	20	15	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	230	26	(6) 23	37
31 dicembre 1939. .	22	4	1		50	12	4		79	15	12		207	20	15		235	26	(6) 23	31
31 dicembre 1940. .	22	4	1		49	(2) 12	4		79	15	11		210	20	15		239	26	(6) 23	30
31 dicembre 1941. .	22	4	1		48	(2) 12	4		79	15	11		213	20	15		239	26	(6) 23	26
31 dicembre 1942. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		216	20	15		239	26	(6) 23	26
31 dicembre 1943. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		218	22	15		239	26	(7) 24	26
31 dicembre 1944. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		218	22	15	Fino un massimo di 6 ogni anno	239	24	22	24
31 dicembre 1945. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		218	22	15		239	24	22	24
31 dicembre 1946. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		218	22	15		239	24	22	24
31 dicembre 1947. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		218	22	15		239	24	22	24
1 dicembre 1948. .	22	4	1		48	11	4		79	15	11		218	22	15		239	24	22	24

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei general di brigata. — (2) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui 2 a diminuzione organico dei maggiori. — (4) Di cui 5 a diminuzione organico dei maggiori. — (5) Di cui 8 ad aumento organico dei capitani. — (6) Di cui 3 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

ARTIGLIERIA (Ruolo Comando)

TABELLA N. 6

ANNI	GRADI																			
	COLONNELLI				TEN. COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	142	25	11	6	273	67	(2) 30	33	390	86	(3) 77	28	1255	132	103	85	1389	220	(6) 208	214
31 dicembre 1937	136	23	(1) 8	-	240	60	23	33	372	71	60	28	1192	101	(4) 72	85	1400	142	(7) 123	153
31 dicembre 1938	136	23	8	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	240	60	23	20	372	74	60	Fino ad un massimo di 11 ogni anno	1214	117	(5) 74		1430	150	(7) 139	180
31 dicembre 1939	136	23	8		240	60	23	20	372	74	60		1236	117	74	Fino un massimo di 30 ogni anno	1460	150	(7) 139	180
31 dicembre 1940	136	23	9		240	60	23	Fino ad un massimo di 22 ogni anno	372	74	60		1258	117	74		1480	150	(7) 139	170
31 dicembre 1941	136	23	9		240	60	23		372	74	60		1279	117	74		1500	150	(8) 138	170
31 dicembre 1942	136	23	8		240	60	23		372	74	60		1300	140	74		1500	172	161	172
31 dicembre 1943	136	23	8		240	60	23		372	74	60		1300	140	74		1507	151	140	158
31 dicembre 1944	136	23	9		240	60	23		372	74	60		1300	140	74	Fino un massimo di 44 ogni anno	1507	151	140	151
31 dicembre 1945	136	23	9		240	60	23		372	74	60		1300	140	74		1507	151	140	151
31 dicembre 1946	136	23	8		240	60	23		372	74	60		1300	140	74		1507	151	140	151
31 dicembre 1947	136	23	8		240	60	23		372	74	60		1300	140	74		1507	151	140	151
31 dicembre 1948	136	23	9		240	60	23		372	74	60		1300	140	74		1507	151	140	151

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 5 ad aumento organico dei colonnelli — (3) Di cui 10 ad aumento organico dei ten. colonnelli. — (4) Di cui 17 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 76 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 22 ogni anno ad aumento organico dei capitani. — (8) Di cui 21 ogni anno ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

GENIO (Ruolo comando)

TABELLA N. 7.

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli – Promozioni al grado superiore	Colonnelli – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Tenenti colonnelli – Posti di ruolo	Tenenti colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Tenenti colonnelli – Promozioni al grado superiore	Tenenti colonnelli – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani – Promozioni al grado superiore	Capitani – Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni – Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																				
31 dicembre 1936	35	6	(1) 3	2	83	16	(2) 8	12	124	21	(3) 19	7	384	30	(4) 27	24	403	70	(6) 66	41
31 dicembre 1937	33	5	2	2	71	15	5	12	118	21	15	7	366	29	(5) 22	24	408	40	(7) 35	45
31 dicembre 1938	33	6	2	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	71	16	6	Fino ad un massimo di 7 ogni anno	118	21	16	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	368	37	21	10	413	41	(8) 39	46
31 dicembre 1939	33	5	2		71	15	5		118	21	15		368	37	21	Fino ad un massimo di 12 ogni anno	418	39	37	44
31 dicembre 1940	33	6	2		71	16	6		118	21	16		368	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1941	33	5	2		7	15	5		118	21	15		368	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1942	33	6	2		71	16	6		118	21	16		368	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1943	33	5	2		71	15	5		118	21	15		368	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1944	33	6	2		71	16	6		118	21	16		368	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1945	33	5	2		71	15	5		118	21	15		868	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1946	33	6	2		71	16	6		118	21	16		368	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1947	33	5	2		71	15	5		118	21	15		868	37	21		418	39	37	39
31 dicembre 1948	33	6	2		71	16	6		118	21	16		368	37	21		418	39	37	39

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei generali di brigata. — (2) Di cui 2 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 3 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (4) Di cui 6 ad aumento organico dei maggiori. — (5) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (6) Di cui 36 ad aumento organico dei capitani. — (7) Di cui 6 ad aumento organico dei capitani. — (8) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

MEDICI

TABELLA N. 8.

ANNI	Colonnelli – Posti di ruolo	Colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli – Promozioni al grado superiore	Ten. colonnelli – Posti di ruolo	Ten. colonnelli – Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli – Promozioni al grado superiore	Maggiori – Posti di ruolo	Maggiori – Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori – Promozioni al grado superiore	Capitani – Posti di ruolo	Capitani – Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani – Promozioni al grado superiore	Subalterni – Posti di ruolo	Subalterni – Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni – Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936	32	6	1	105	11	(1) 7	176	21	(2) 13	453	37	(3) 25	213	54	(4) 50	45
31 dicembre 1937	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	226	42	41	55
31 dicembre 1938	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	239	42	41	55
31 dicembre 1939	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	252	42	41	55
31 dicembre 1940	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	265	42	41	55
31 dicembre 1941	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	44
31 dicembre 1942	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42
31 dicembre 1943	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42
31 dicembre 1944	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42
31 dicembre 1945	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42
31 dicembre 1946	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42
31 dicembre 1947	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42
31 dicembre 1948	32	6	1	105	14	6	176	25	14	453	41	25	267	42	41	42

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (2) Di cui 2 ad aumento organico dei ten. colonnelli. — (3) Di cui 4 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Di cui 13 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

CHIMICI FARMACISTI — TABELLA N. 9

ANNI	GRADI — Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli: Posti di ruolo	Ten. colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Subalterni: Posti di ruolo	Subalterni: Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936	2	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado.	10	1	Quando si forma la vacanza nel grado superiore.	23	2	(2) 2	33	3	2	31	4	(3) 4	3
31 dicembre 1937	2		11	1		22	(1)	(2) 2	33	4	3	31	4	4	4
31 dicembre 1938	2		12	1		22	2	(2) 2	33	3	2	32	3	3	4
31 dicembre 1939	2		12	2		22	[illegible]	2	33	4	3	32	4	4	4
31 dicembre 1940	2		12	1		22	2	1	33	3	2	33	3	3	4
31 dicembre 1941	2		12	2		22	3	2	33	4	2	33	4	4	4
31 dicembre 1942	2		12	1		22	2	1	33	2	2	33	3	3	3
31 dicembre 1943	2		12	2		22		2	33	4	3	33	4	4	4
31 dicembre 1944	2		12	1		22	2	1	33	2	-	33	3	3	3
31 dicembre 1945	2		12	[illegible]		22	3	2	33	4	3	33	4	4	4
31 dicembre 1946	2		12	1		22	[illegible]	1	33	3	2	33	3	3	3
31 dicembre 1947	2		12	2		22	3	2	33	4	2	33	4	4	4
31 dicembre 1948	2		12	1		22	2	1	33	3	2	33	3	3	3

(1) Di cui 1 a diminuzione organico dei maggiori. — (2) Di cui una ogni anno, ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (3) Di cui una ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

COMMISSARIATO — TABELLA N. 10.

ANNI	GRADI — Colonnelli: Posti di ruolo	Colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Colonnelli: Promozioni al grado superiore	Ten. colonnelli: Posti di ruolo	Ten. colonnelli: Vacanze obbligatorie nel grado	Ten. colonnelli: Promozioni al grado superiore	Maggiori: Posti di ruolo	Maggiori: Vacanze obbligatorie nel grado	Maggiori: Promozioni al grado superiore	Capitani: Posti di ruolo	Capitani: Vacanze obbligatorie nel grado	Capitani: Promozioni al grado superiore	Subalterni: Posti di ruolo	Subalterni: Vacanze prevedibili nel grado	Subalterni: Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1936	13	2	—	31	5	2	49	7	(1) 6	96	12	(2) 8	94	(3) 14	(4) 14	—
31 dicembre 1937	13	2	1	31	5	2	49	6	5	96	10	6	96	11	10	13
31 dicembre 1938	13	2	—	31	5	2	49	6	5	96	10	6	98	11	10	13
31 dicembre 1939	13	2	1	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	13
31 dicembre 1940	13	2	—	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1941	13	2	1	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicemqre 1942	13	2	—	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1943	13	2	1	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1944	13	2	—	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1945	13	2	1	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1946	13	2	—	31	5	-	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1947	13	2	1	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11
31 dicembre 1948	13	2	—	31	5	2	49	6	5	96	10	6	100	11	10	11

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (3) Di cui 3 a diminuzione organico dei subalterni. — (4) Di cui 2 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

AMMINISTRAZIONE

TABELLA N. 12.

ANNI	GRADI														
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936 . . .	8	1	36	6	(2) 2	91	10	6	462	86	(3) 11	488	(4) 47	(6) 43	—
31 dicembre 1937 . . .	8	2	35	(1) 7	2	91	10	6	462	88	10	447	(4) 41	38	—
31 dicembre 1938 . . .	8	2	34	(1) 7	2	91	10	6	462	88	10	421	(5) 41	38	15
31 dicembre 1939 . . .	8	2	33	(1) 7	2	91	10	6	462	88	10	421	41	38	41
31 dicembre 1940 . . .	8	2	32	(1) 7	2	91	10	6	462	38	10	421	41	38	41
31 dicembre 1941 . . .	8	2	31	(1) 7	2	91	10	6	462	38	10	421	41	38	41
31 dicembre 1942 . . .	8	2	30	(1) 7	2	91	10	6	462	88	10	421	41	38	41
31 dicembre 1943 . . .	8	2	30	6	2	91	10	6	462	38	10	421	41	38	41
31 dicembre 1944 . . .	8	2	30	6	2	91	10	6	462	88	10	421	41	38	41
31 dicembre 1945 . . .	8	2	30	6	2	91	10	6	462	38	10	421	41	38	41
31 dicembre 1946 . . .	8	2	30	6	2	91	10	6	462	38	10	421	41	38	41
31 dicembre 1947 . . .	8	2	30	6	2	91	10	6	462	88	10	421	41	38	41
31 dicembre 1948 . . .	8	2	30	6	2	91	10	6	462	88	10	421	41	38	41

(1) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli. — (3) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori. — (4) Tutte a diminuzione organico dei subalterni. — (5) Di cui 26 a diminuzione organico dei subalterni. — (6) Di cui 7 ad aumento organico dei capitani.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

VETERINARI

TABELLA N. 13.

ANNI	GRADI														
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI			
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	Subalterni da reclutare
Situazione da raggiungere al:															
31 dicembre 1936. . . .	6	1	18	3	1	37	5	(1) 4	71	(2) 12	(6) 8	62	8	8	5
31 dicembre 1937. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	66	(3) 11	(7) 6	62	6	6	6
31 dicembre 1938. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	62	(4) 10	5	62	6	6	6
31 dicembre 1939. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	(5) 7	5	62	6	6	6
31 dicembre 1940. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1941. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1942. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1943. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1944. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1945. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1946. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1947. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6
31 dicembre 1948. . . .	6	1	18	4	1	38	5	4	61	6	5	62	6	6	6

(1) Di cui 1 ad aumento organico dei tenenti colonnelli. — (2) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani. — (3) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani. — (4) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani. — (5) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani. — (6) Di cui 3 ad aumento organico dei maggiori. — (7) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2156.
Approvazione dello statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2788, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1985;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1972, e modificato con i Regi decreti 22 ottobre 1931-IX, n. 1801, e 16 ottobre 1934-XII, n. 2083;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduti i Regi decreti 6 dicembre 1934-XIII, n. 2127, e 27 ottobre 1935-XIII, n. 2124, con i quali i Regi istituti superiori di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali di Torino sono stati aggregati alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Veduti i Regi decreti 6 agosto 1935-XIII, n. 1520, e 27 ottobre 1935-XIII, n. 2140, con i quali sono state istituite presso la Regia università di Torino le Facoltà di agraria e di magistero;

Vedute le proposte relative alle modifiche allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati; è del pari abrogato, eccettuate soltanto le parti relative alle sezioni di specializzazione, lo statuto del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1985.

Art. 2. — Le norme contenute nello statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1936 - Anno XV.
Atti del Governo, registro 379, foglio 26. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Torino.

Art. 1. — L'Università di Torino è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di economia e commercio;
Facoltà di lettere e filosofia;
Facoltà di magistero;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di agraria;
Facoltà di medicina veterinaria.

Per ciascuna di esse, la ripartizione degli insegnamenti fra i vari anni di corso, in relazione a ciascuna delle lauree conferite, è regolata dalle norme che seguono.

Art. 2. — I professori ufficiali, sia di ruolo che incaricati, hanno obbligo di presentare entro il mese di aprile, al preside delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nel successivo anno accademico, e i Consigli delle Facoltà debbono esaminarli entro il mese di giugno e coordinarli fra loro, introducendovi, se del caso, le opportune modificazioni, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 3. — I corsi a titolo privato, per gli studenti che vi si iscrivono, hanno valore legale pari a quello dei corrispondenti corsi a titolo ufficiale e sono pareggiati, a condizione che essi si svolgano nell'eguale numero di ore settimanali di lezioni, assegnate al corso ufficiale e che la competente Facoltà riconosca carattere di equivalenza al programma del corso presentato. A tal fine i liberi docenti, che nell'anno accademico successivo intendano svolgere un loro corso, devono far pervenire entro il mese di maggio al preside della Facoltà il programma che si propongono di svolgere.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia università di Torino.

Art. 4. — Il rettore dell'Università e i presidi delle rispettive Facoltà, accompagnati ove occorra da altri professori di ruolo, esercitano la sorveglianza sull'andamento dei corsi impartiti a titolo privato, specialmente se questi si svolgano fuori degli edifici universitari.

Non possono essere tenuti corsi universitari in locali appartenenti ad enti pubblici, ad opere piè, che non abbiano preventivamente garantito il libero accesso alle autorità accademiche per la sorveglianza di cui sopra.

Art. 5. — Per ciascun corso ufficiale debbono essere tenute almeno tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti.

Art. 6. — Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto d'iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati i corsi che egli intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

A dimostrare la frequenza dello studente al corso il professore appone, in fine d'anno, la propria firma sul libretto d'iscrizione.

Art. 7. — Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

Art. 8. — Lo studente può variare i piani di studi consigliati per ciascun corso di laurea o di diploma.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si sia iscritto ad almeno tre materie, e non abbia ottenuto le relative attestazioni di frequenza.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 9. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 10. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto medesimo, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 11. — Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni delle quali la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio dell'anno accademico.

Art. 12. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 13. — Salvo quanto è stabilito per la Facoltà di farmacia all'art. 72 del presente statuto, per tutte le altre Facoltà, per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve comunicare per iscritto, almeno tre mesi prima della data di inizio degli esami, il tema della dissertazione al professore della materia, il quale lo approva, apponendovi la propria firma. Il foglio così firmato, viene conservato nella segreteria della Facoltà.

La dissertazione scritta deve essere successivamente consegnata in quattro copie alla segreteria stessa un mese prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta presentata ed inoltre nella discussione di due tesi orali su materie diverse da quella sopra cui verte la dissertazione scritta. L'argomento delle tesi orali deve essere stato approvato in precedenza dai rispettivi professori delle materie, mediante l'apposizione della propria firma alle tesi prescelte.

Per le tesi di laurea aventi carattere sperimentale precede alla discussione la esecuzione delle prove pratiche corrispondenti.

Art. 14. — La Commissione esaminatrice, per ogni esame di profitto, è composta, salvo disposizioni diverse per le singole Facoltà, del professore ufficiale della materia oggetto di esame, presidente, di un professore ufficiale di materia affine nonchè di un libero docente o cultore di una di tali materie.

Le Commissioni sono nominate dal preside della Facoltà.

Nel caso di assenza imprevista di un membro della Commissione, il presidente ha facoltà di sostituirlo.

Art. 15. — La Commissione per gli esami di laurea e di diploma è composta, di regola, di undici membri, dei quali dieci professori ufficiali e uno libero docente, che vi esercita le funzioni di segretario. I membri possono essere eccezionalmente meno di undici, ma non mai meno di sette, compreso sempre fra questi un libero docente.

Le Commissioni per gli esami di laurea e di diploma sono nominate dal rettore, udito il preside della Facoltà.

Esse sono presiedute dal preside della Facoltà o, in sua assenza, dal professore ufficiale più anziano presente.

Facoltà di giurisprudenza.

Art. 16. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce le lauree in giurisprudenza e in scienze politiche.

Art. 17. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.
8. Esegesi delle fonti del diritto romano.
9. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 18. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Storia del diritto italiano (I).
Economia politica corporativa.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Storia del diritto italiano (II).
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto costituzionale.
Diritto ecclesiastico.
Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Filosofia del diritto.

Terzo anno:

Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto commerciale.
Diritto corporativo.
Diritto amministrativo (I).
Diritto e procedura penale (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto processuale civile.
Diritto internazionale.
Diritto amministrativo (II).
Diritto e procedura penale (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 19. — L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere tutti gli esami di materie giuridiche.

Gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano precedono quello di diritto romano; l'esame di economia politica corporativa precede quello di diritto finanziario e scienza delle finanze; l'esame di diritto commerciale precede quello di diritto industriale; l'esame di diritto civile quello di diritto privato comparato; l'esame di diritto costituzionale quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto coloniale.

Art. 20. — I laureati in economia e commercio sono ammessi al terzo anno di corso per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica.

Per coloro i quali abbiano conseguito lauree diverse da quella sopra ricordata, o abbiano seguito alcuni anni di qualunque corso di grado universitario, e sempre che siano forniti del diploma di maturità classica, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi.

Art. 21. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Contabilità di Stato.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degl'insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degl'insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 22. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze politiche è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Economia politica corporativa.
Statistica.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Storia moderna (I).
Storia e dottrina del Fascismo.
Storia delle dottrine politiche.
Storia e politica coloniale.
Una lingua straniera moderna.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Storia moderna (II).
Storia dei trattati e politica internazionale.
Geografia politica ed economica.
Politica economica e finanziaria.
Una lingua straniera moderna.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno

Dottrina dello Stato.
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Diritto pubblico comparato.
Un insegnamento complementare.

Art. 23. — I laureati in giurisprudenza sono ammessi al 3° anno del corso di laurea in scienze politiche e in ragione degli studi già fatti sono dispensati, oltre che dagli esami già superati per la prima laurea, dall'esame di istituzioni di diritto pubblico e dall'esame di storia moderna: inoltre da due delle materie complementari, con facoltà di valersi per una delle restanti di una qualsiasi delle materie comprese nell'elenco di cui al precedente articolo; per l'altra di qualsiasi altro insegnamento fondamentale o complementare impartito nelle varie Facoltà.

Per le due lingue straniere moderne valgono le norme dell'articolo 20.

Art. 24. — Per tutte le materie professate nella Facoltà possono essere istituiti corsi di esercitazioni scritte ed orali, tenuti dal titolare della materia.

Art. 25. — Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i due seguenti istituti:

Istituto giuridico.
Laboratorio di economia politica corporativa.

Essi sono retti da appositi regolamenti. I loro direttori sono nominati a termini dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 26. — La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 27. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Matematica generale e finanziaria (biennale).
6. Statistica metodologica ed economica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
9. Economia e politica agraria.
10. Politica economica e finanziaria.
11. Storia economica.
12. Geografia economica (biennale).
13. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
14. Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (biennale).
15. Merceologia.
16. Lingua francese o spagnola (triennale).
17. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto industriale.
2. Legislazione del lavoro.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
6. Diritto corporativo.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 28. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in economia e commercio è il seguente:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico.
Matematica generale e finanziaria (I).
Storia economica.
Economia politica corporativa (I).
Geografia economica (I).
Ragioneria generale ed applicata (I).
Lingua francese o spagnola (I).
Lingua inglese o tedesca (I).

Secondo anno:

Statistica metodologica ed economica (I).
Economia politica corporativa (II).
Diritto commerciale (I).
Geografia economica (II).
Matematica generale e finanziaria (II).
Ragioneria generale e applicata (II).
Lingua francese o spagnola (II).
Lingua inglese o tedesca (II).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto commerciale (II).
Diritto internazionale.
Statistica metodologica ed economica (II).
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (I).
Lingua francese o spagnola (III).
Lingua inglese o tedesca (III).

Quarto anno:

Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Economia e politica agraria.
Politica economica e finanziaria.
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale (II).
Merceologia.
Un insegnamento complementare.

Art. 29. — Gli esami di economia politica corporativa, di statistica metodologica ed economica e di matematica generale e finanziaria debbono precedere quelli di diritto finanziario e scienza delle finanze e di politica economica e finanziaria.

L'esame di ragioneria generale ed applicata deve precedere quello di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere gli esami di tutte le materie giuridiche; l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quello di diritto internazionale.

Art. 30. — Negli esami di lingue non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto la sufficienza in quella scritta; lo studente che, ammesso alla prova orale, cada in questa, deve ripetere pure quella scritta. L'esame orale deve seguire quello scritto nella stessa sessione.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 31. — La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 32. — La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Letteratura greca (biennale).
4. Filologia romanza (biennale).
5. Glottologia (biennale).
6. Storia greca.
7. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
8. Storia medioevale.
9. Storia moderna.
10. Archeologia e storia dell'arte antica.
11. Storia dell'arte medioevale e moderna (biennale).
12. Geografia.
13. Filosofia (con scelta fra gl'insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale e storia della filosofia).

Sono insegnamenti complementari:

a) gruppo classico:

1. Sanscrito.
2. Filologia greco-latina.
3. Antichità greche e romane.
4. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

b) gruppo storico filologico moderno:

1. Lingua e letteratura francese.
2. Lingua e letteratura tedesca.
3. Lingua e letteratura inglese.
4. Lingua e letteratura spagnola.
5. Lingua e letteratura romena.
6. Paleografia e diplomatica.
7. Storia del Risorgimento.
8. Storia della musica.

c) gruppo storico filologico orientale:

1. Sanscrito.
2. Egittologia.
3. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, previa approvazione del preside della Facoltà, con altri due scelti fra le discipline proprie di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Ateneo.

Lo studente deve superare una prova scritta di composizione latina.

Gl'insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in cinque complementari da lui scelti indifferentemente nei vari gruppi di discipline corrispondenti alle specializzazioni classica, storico-filologico-moderna e storico-filologico-orientale.

Art. 33. — L'ordine di studi consigliato per il conseguimento della laurea in lettere è il seguente:

Primo anno:
Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Letteratura greca (I).
Storia medioevale.
Geografia.
Una materia filosofica a scelta fra filosofia teoretica, storia della filosofia e filosofia morale.
Due insegnamenti complementari.

Secondo anno:
Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Letteratura greca (II).
Filologia romanza (I).
Glottologia (I).
Storia greca.
Storia moderna.
Storia dell'arte medioevale e moderna (I).

Terzo anno:
Glottologia (II).
Filologia romanza (II).
Storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana.
Storia dell'arte medioevale e moderna (II).
Archeologia e storia dell'arte antica.
Prova scritta di composizione latina.

Quarto anno:
Tre insegnamenti complementari.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana (biennale).
2. Letteratura latina (biennale).
3. Storia greca.
4. Storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana.
5. Storia medioevale.
6. Storia moderna.
7. Storia della filosofia (biennale).
8. Filosofia teoretica (biennale).
9. Filosofia morale (biennale).
10. Pedagogia (biennale).
11. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Storia del diritto italiano.
6. Storia delle dottrine politiche.
7. Storia delle dottrine economiche.
8. Letteratura greca.

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 35. — L'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà per il conseguimento della laurea in filosofia è il seguente:

Primo anno:
Letteratura italiana (I).
Letteratura latina (I).
Storia greca.
Storia della filosofia (I).
Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia sperimentale o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.
Tre insegnamenti complementari.

Secondo anno:
Letteratura italiana (II).
Letteratura latina (II).
Storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana.
Storia medioevale.
Storia della filosofia (II).
Filosofia teoretica (I).
Filosofia morale (I).
Pedagogia (I).

Terzo anno:
Storia moderna.
Filosofia teoretica (II).
Filosofia morale (II).
Pedagogia (II).

Quarto anno:
Tre insegnamenti complementari.

Art. 36. — Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti rispettivamente nei due insegnamenti biennali di « storia greca e storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana » e di « storia medioevale e moderna ».

Facoltà di magistero.

Art. 37. — La Facoltà di magistero conferisce tre lauree: in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, ed il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 38. — La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia (biennale).
5. Storia della filosofia.

Sono insegnamenti complementari del primo biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Grammatica latina.
3. Filologia romanza.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia (biennale).
4. Geografia.
5. Pedagogia.

Sono insegnamenti complementari del secondo biennio:

1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio e almeno in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare:

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale.

Art. 39. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in materie letterarie è il seguente:

Primo anno:
Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia (I).
Geografia (I).

Storia della filosofia.
Una lingua e letteratura moderna straniera a scelta.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia (II).
Geografia (II).
La lingua e letteratura moderna straniera prescelta nel primo anno.
Un insegnamento complementare.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino e una della lingua straniera prescelta.

Terzo anno:
Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia (I).
Geografia.
Pedagogia.
La lingua e letteratura moderna straniera prescelta nel primo biennio.

Quarto anno:
Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia (II).
Un insegnamento complementare.

Art. 40. — La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Pedagogia (biennale).
5. Storia.

Sono insegnamenti complementari del primo biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:
1. Lingua e letteratura italiana.
2. Lingua e letteratura latina.
3. Storia della filosofia.
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia.
6. Storia.

Sono insegnamenti complementari del secondo biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera (la medesima scelta nel primo biennio).
2. Psicologia sperimentale.
3. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi o superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio ed in tre da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera scelta come insegnamento complementare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in due da lui scelti fra i complementari, uno dei quali deve essere la lingua straniera.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 41. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in pedagogia è il seguente:

Primo anno:
Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia della filosofia (I).
Pedagogia (I).
Storia.
Una lingua e letteratura moderna straniera a scelta (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:
Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia della filosofia (II).
Pedagogia (II).
La lingua e letteratura moderna straniera prescelta nel primo anno.
Un insegnamento complementare.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, e una della lingua straniera prescelta.

Terzo anno:
Lingua e letteratura italiana.
Lingua e letteratura latina.
Filosofia (I).
Pedagogia.
La lingua e letteratura moderna straniera prescelta nel primo biennio.

Quarto anno:
Filosofia (II).
Storia della filosofia.
Storia.
Un insegnamento complementare.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche.

Art. 42. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni, divisi in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:
1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese (biennale).
4. Lingua e letteratura tedesca (biennale).
5. Lingua e letteratura inglese (biennale).
6. Lingua e letteratura spagnola (biennale).
7. Geografia.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:
1. Lingua e letteratura moderna straniera nella quale lo studente intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea (biennale).
2. Filologia romanza
3. Filologia germanica.
4. Storia medioevale e moderna (biennale).

Sono insegnamenti complementari del secondo biennio:
1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per essere ammesso al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino, ed una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio, ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 43. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere è il seguente:

Primo anno:
Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Lingua e letteratura francese (I).
Lingua e letteratura tedesca (I).
Lingua e letteratura inglese (I).
Lingua e letteratura spagnola (I).
Geografia.

Secondo anno:

Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Lingua e letteratura francese (II).
Lingua e letteratura tedesca (II).
Lingua e letteratura inglese (II).
Lingua e letteratura spagnola (II).

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di italiano, una di latino e una della lingua straniera nella quale intende approfondire i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Terzo anno:

Lingua e letteratura straniera nella quale lo studente intende approfondire gli studi per ottenere la laurea (I).
Filologia romanza.
Filologia germanica.
Storia medievale e moderna (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Lingua e letteratura straniera già scelta (II).
Storia medievale e moderna (II).
Un insegnamento complementare.

Lo studente deve inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale ha approfondito gli studi per ottenere la laurea.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Egli deve sostenere inoltre le prove scritte di pedagogia, di italiano e della lingua straniera.

Art. 45. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è il seguente:

Primo anno:

Pedagogia (I).
Lingua e letteratura italiana (I).
Lingua e letteratura latina (I).
Storia (I).
Geografia (I).
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
Igiene.

Secondo anno:

Pedagogia (II).
Lingua e letteratura italiana (II).
Lingua e letteratura latina (II).
Storia (II).
Geografia (II).
Storia della filosofia (I).
Una lingua moderna straniera a scelta (I).
Prova scritta di italiano.

Terzo anno:

Pedagogia (III).
Storia della filosofia (II).
La lingua straniera moderna prescelta nel 2° anno.
Prove scritte di pedagogia e della lingua moderna straniera prescelta.

Art. 46. — Coloro che dopo aver conseguito una delle lauree conferite dalla Facoltà aspirino a conseguirne una seconda possono, su parere della Facoltà, essere ammessi al 3° od al 4° anno della nuova laurea, a seconda degli studi da essi compiuti e degli esami specifici della nuova laurea eventualmente già superati.

Le stesse disposizioni valgono per coloro che avendo conseguito il diploma di abilitazine alla vigilanza nelle scuole elementari intendano conseguire una delle tre lauree.

In ogni caso i richiedenti debbono possedere il titolo di studi medi richiesto per la laurea cui aspirano.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 47. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 48. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Microbiologia.
3. Parassitologia.
4. Semeiotica medica.
5. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
6. Medicina del lavoro.
7. Radiologia.
8. Psicologia sperimentale.
9. Clinica ortopedica.
10. Urologia.
11. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamento con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studenta deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del 4° anno un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » tra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 49. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è il seguente:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno.

Anatomia ed istologia patologica (I).
Patologia speciale medica e metologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Farmacologia.
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Igiene.
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica odontoiadrica (semestrale).
Anatomia ed istologia patologica (II).
Clinica ortopedica.

Sesto anno.

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).

Art. 50. — I laureati in chimica e in scienze naturali possono essere iscritti al 2° anno; i laureati in medicina veterinaria possono essere iscritti al 3° anno. Gli uni e gli altri devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'ammissione alla Facoltà di medicina.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 51. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica ed in scienze naturali.

Art. 52. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Elettrochimica.
6. Fisica superiore.
7. Fisica teorica.
8. Zoologia generale.
9. Botanica.
10. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
11. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
12. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
13. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 53. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in chimica è il seguente:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Chimica organica.
Istituzioni di matematiche.
Fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.

Secondo anno:

Chimica analitica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisica sperimentale (II).
Mineralogia.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Chimica fisica con esercizi (I).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Esercitazioni di fisica (I).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica fisica con esercizi (II).
Esercitazioni di fisica (II).
Tre insegnamenti complementari.

Art. 54. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Elettrotecnica.
3. Astronomia.
4. Mineralogia.
5. Geodesia.
6. Fisica terrestre.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 55. — L'ordine degli studi consigliato per la laurea in fisica è il seguente:

Primo anno:
Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:
Analisi matematica (infinitesimale).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
Fisica sperimentale (II).
Esercitazioni di fisica sperimentale (I).
Preparazioni chimiche.

Terzo anno:
Analisi superiore.
Fisica matematica.
Fisica superiore.
Esercitazioni di fisica sperimentale (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
Fisica teorica.
Chimica fisica.
Esercitazioni di fisica sperimentale (III).
Un insegnamento complementare.

Art. 56. — Lo studente del corso di laurea in fisica non può essere ammesso agli esami di fisica matematica, di fisica superiore e di fisica teorica se non abbia superato gli esami di fisica sperimentale, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, di analisi matematica algebrica ed infinitesimale, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica.

Art. 57. — Gli allievi dell'Accademia militare di Torino e della Accademia navale di Livorno possono essere ammessi al secondo od al terzo anno della laurea in fisica, se abbiano superato tutti gli esami del primo biennio presso le predette Accademie e siano provvisti del diploma di maturità classica o scientifica. I laureati in ingegneria i quali abbiano superato gli esami di termodinamica (o di fisica tecnica), di elettrotecnica e di misure elettriche, possono essere iscritti al quarto anno per la laurea in fisica; i laureati in scienze matematiche al terzo anno ed i laureati in matematica e fisica al quarto anno.

Art. 58. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica (albebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Gemetria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Matematiche complementari.
2. Fisica teorica.
3. Fisica superiore.
4. Meccanica superiore.
5. Astronomia.
6. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 59. — L'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in scienze matematiche è il seguente:

Primo anno:
Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:
Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (II).

Terzo anno:
Analisi superiore.
Fisica matematica.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
Geomeria superiore.
Due insegnamenti complementari.

Art. 60. — I laureati in fisica, in matematica e fisica ed ingegneria possono essere ammessi al quarto anno di corso per la laurea in scienze matematiche purchè prendano iscrizione e superino gli esami in tutti i corsi fondamentali ed in almeno due fra i corsi complementari.

Gli allievi dell'Accademia militare di Torino e dell'Accademia navale di Livorno, i quali abbiano superato tutti gli esami del primo biennio possono essere ammessi al terzo corso per la laurea in scienze matematiche, quando siano provvisti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 61. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Matematiche complementari.
6. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
7. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Astronomia.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Meccanica superiore.
2. Fisica matematica.
3. Elettrotecnica.
4. Geodesia.
5. Mineralogia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » e per quello di « fisica sperimentale » e relativi « esercizi di laboratorio » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in uno da lui scelto fra i complementari.

Art. 62. — L'ordine degli studi consigliato per la luarea in matematica e fisica è il seguente:

Primo anno:
Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Secondo anno:
Analisi matematica (infinitesimale).
Matematiche complementari.
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).

Terzo anno:
Analisi superiore.
Geometria superiore.
Fisica superiore.

Quarto anno:
Fisica teorica.
Astronomia.
Un insegnamento complementare.

Art. 63. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).

10. Anotomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Biologia generale.
2. Istologia ed embriologia.
3. Chimica fisica.
4. Antropologia.
5. Entomologia agraria.
6. Patologia vegetale.
7. Geografia fisica.
8. Petrografia.
9. Igiene.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 64. — L'ordine degli studi consigliato per la laurea in scienze naturali è il seguente:

Primo anno:
Istituzioni di matematiche.
Fisica.
Chimica generale ed inorganica.
Botanica (I).
Zoologia (I).

Secondo anno:
Chimica organica.
Mineralogia.
Geografia.
Botanica (II).
Zoologia (II).

Terzo anno:
Geologia.
Anatomia comparata.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:
Fisiologia generale.
Tre insegnamenti complementari.

Art. 65. — Lo studente deve inoltre frequentare tre laboratori di scienze naturali, di cui uno per un biennio.

Ai corsi di botanica, fisica, chimica, zoologia sono annesse esercitazioni.

Art. 66. — I corsi teorici delle materie d'insegnamento, sia fondamentali che complementari, sono in generale integrati da lezioni dimostrative e da esercitazioni pratiche le quali possono formare oggetto di colloqui da registrarsi separatamente, ma non computabili agli effetti del conseguimento degli assegni della cassa scolastica o di altri premi e borse di studio.

Facoltà di farmacia.

Art. 67. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 68. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Fisiologia vegetale.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 69. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in farmacia è il seguente:

Primo anno:
Chimica generale e inorganica.
Chimica organica.
Fisica.
Botanica farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).

Secondo anno:
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Anatomia umana.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:
Chimica biologica.
Farmacologia e farmacognosia.
Tecnica e legislazione farmaceutica con esercizi.

Art. 70. — Gli esercizi di « chimica farmaceutica e tossicologica » importano oltre all'esame alla fine del corso triennale una prova pratica alla fine del primo anno e un'altra alla fine del secondo anno.

Art. 71. — Gli studenti non possono essere iscritti:

1) agli esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno) se non hanno superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e la prova pratica di esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno);

2) agli esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno) se non hanno superato l'esame di chimica organica e la prova pratica di esercizi e di chimica farmaceutica e tossicologica (secondo anno);

3) al laboratorio per la tesi sperimentale se non hanno superato gli esami di fisica, di chimica farmaceutica e tossicologica e di esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (terzo anno).

Art. 72. — L'esame di laurea in farmacia si dà alla fine del quarto anno; esso consiste:

a) in una analisi tossicologica, nel riconoscimento e nei saggi di purezza di un farmaco secondo la Farmacopea ufficiale da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica sotto la sorveglianza di almeno due membri della Commissione esaminatrice e da raccogliersi in apposita relazione scritta.

Gli argomenti delle prove sono estratti a sorte;

b) nella discussione di una dissertazione scritta, preferibilmente di indole sperimentale, svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in chimica farmaceutica o in materie strettamente affini;

c) in un esame orale che comprende la discussione delle prove pratiche e della dissertazione presentata.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non abbia superato la prova pratica di cui al comma *a*);

d) in una prova pratica di riconoscimento delle principali fra le droghe e piante medicinali, ed in una discussione sull'arte di ricettare, sulla farmacopea, e su quella parte della legislazione sanitaria che ha attinenza con la farmacia.

Art. 73. — La Commissione per l'esame di laurea in farmacia è normalmente costituita da undici membri, fra i quali un libero docente ed un provetto farmacista ed è presieduta dal preside della Facoltà.

In caso di necessità il numero dei componenti di detta Commissione può essere ridotto a sette, compreso il libero docente.

Art. 74. — I laureati in scienze naturali o in medicina e chirurgia, che aspirino alla laurea in farmacia, sono ammessi al secondo anno.

I laureati in chimica sono ammessi al terzo anno per la laurea in farmacia. Nel caso in cui comprovino di aver frequentato il corso di fisiologia generale ed altri tre corsi scelti tra quelli fondamentali della Facoltà di farmacia, e di averne superati gli esami, sono ammessi al quarto anno.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al secondo anno di laurea purchè siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 75. — Gli insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 76. — I professori possono assicurarsi, per mezzo di colloqui o di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni. Questi colloqui e prove sperimentali servono di norma per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

Facoltà di agraria.

Art. 77. — La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 78. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Alpicoltura e selvicoltura.
2. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
3. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
4. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica)
5. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 79. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze agrarie è il seguente:

Primo anno:

Botanica generale.
Chimica generale ed inorganica - con applicazione di analitica.
Mineralogia e geologia.
Zoologia generale.
Matematica.

Secondo anno:

Botanica sistematica.
Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Chimica organica.
Fisica.
Patologia vegetale.
Entomologia agraria.
Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Terzo anno:

Chimica agraria (I).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (I).
Ezoognosia e zootecnia (I).
Economia e politica agraria (I).
Microbiologia agraria e tecnica.
Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Chimica agraria (II).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (II).
Coltivazioni arboree.
Ezoognosia e zootecnia (II).
Economia e politica agraria (II).
Estimo rurale e contabilità.
Idraulica e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.
Un insegnamento complementare.

Art. 80. — Gli insegnamenti orali sono, di regola, integrati da esercitazioni pratiche.

Per le materie di applicazione, oltre alle normali esercitazioni, sono obbligatori, durante il 4° anno, dei sopraluoghi in aziende agrarie ed in stabilimenti dell'industria agraria.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 81. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 82. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici - con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Sono insegnamenti complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Indagini radiologiche (semestrale).
6. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
7. Economia rurale (semestrale).
8. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 83. — L'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è il seguente:

Primo anno:

Zoologia generale e parassitologia.
Botanica.
Fisica.
Chimica.
Anatomia degli animali domestici, con istologia ed embriologia (I).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia degli animali domestici, con istologia ed embriologia (II).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (II).
Patologia generale ed anatomia patologica (I).
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Patologia generale ed anatomia patologica (II).
Farmacologia.
Ostetricia e ginecologia.
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
Ezoognosia e zootecnia (I).
Patologia speciale e clinica medica (I).
Patologia speciale e clinica chirurgica (I).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Ezoognosia e zootecnia (II).
Patologia speciale e clinica medica (II).
Patologia speciale e clinica chirurgica (II).
Ispezione degli alimenti di origine animale.
Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
Un insegnamento complementare.

Art. 84. — I laureati in scienze, in chimica e farmacia, in agraria, possono essere iscritti al 2° anno, purchè posseggano il titolo di studi medi richiesto. I laureati in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 3° anno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2156.
Varianti alle norme sulle licenze ordinarie al personale del Regio corpo di truppe coloniali della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2505, relativo al trattamento degli ufficiali che prestano in Colonia servizio di carattere militare, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, che approva l'ordinamento militare per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Ai militari nazionali del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia che, per ragioni di mobilitazione o per successive condizioni da essa dipendenti, nel periodo dal 1° ottobre 1935-XIII al 30 giugno 1937-XV, non abbiano potuto o non possano fruire della licenza ordinaria nel termine previsto dagli ordinamenti vigenti, la licenza potrà essere concessa nel biennio seguente a quello cui si riferisce senza pregiudizio della concessione delle licenze ulteriori.

È consentito il cumulo delle licenze o dei residui di esse solo in caso che il militare non sia stato inviato in licenza o sia stato richiamato da quella che fruiva per le accertate ragioni e condizioni di cui al comma precedente.

La licenza s'intenderà concessa, per tutta o parte della durata, ai soli effetti amministrativi, se il militare prima della scadenza di essa debba rientrare nei quadri metropolitani per particolari esigenze o debba cessare dal servizio per congedamento od altro motivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2157.
Disposizioni concernenti il funzionamento del Tribunale di Littoria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1892, concernente la istituzione del Tribunale di Littoria;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Tribunale di Littoria comincerà a funzionare il 16 gennaio 1937-XV. Da tale data avranno attuazione anche le modificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1892, e relative alla sede distaccata della pretura di Littoria nel comune di Cori.

A decorrere dalla stessa data il comune di Aprilia è assegnato alla predetta sede distaccata di pretura.

Art. 2. — Alle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849, ed a quella annessa al R. decreto 23 aprile 1931, n. 433, relativa alla circoscrizione territoriale delle Sezioni di Corte di assise e successive varianti, sono apportate in conseguenza della istituzione del Tribunale di Littoria, le modificazioni contenute nelle corrispondenti tabelle *A*, *B*, *C*, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Art. 3. — Dal 16 gennaio 1937-XV tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare, secondo la preesistente circoscrizione davanti al Tribunale di Roma per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Fondi, Gaeta e Minturno e davanti al Tribunale di Velletri per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Littoria, Priverno, Sezze e Terracina e dei comuni di Cori e Roccamassima, si dovranno iniziare davanti al Tribunale di Littoria.

La trattazione degli affari in corso alla data del 16 gennaio 1937-XV sarà proseguita sino al 31 marzo 1937-XV davanti ai Tribunali di Roma e di Velletri, secondo la precedente loro circoscrizione.

Col 1° aprile 1937-XV avrà piena attuazione la nuova circoscrizione, secondo le modificazioni stabilite col R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1892.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche agli affari relativi al territorio della sede distaccata di pretura nel comune di Cori, già dipendente dalla pretura di Velletri, e mantenuta quale sede distaccata della pretura di Littoria.

Sono richiamate in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923, n. 602, ritenendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata, ivi richiamate, quelle corrispondenti della legislazione vigente e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923 quelle 16 gennaio e 31 marzo 1937 ed in corrispondenza ritenendosi modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 4. — Dal 16 gennaio 1937-XV il numero dei magistrati nei Tribunali e nelle Regie procure di Littoria, Napoli, Roma e Velletri, il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria nei Tribunali e nelle Regie procure di Littoria, Roma e Velletri e nelle preture di Velletri e di Fondi; il numero degli ufficiali giudiziari nei Tribunali di Littoria, di Locri e di Napoli ed il numero degli uscieri giudiziari nei Tribunali e nelle Regie procure di Napoli, di Littoria e di Locri, sono determinati dalle tabelle *D*, *E*, *F*, annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia. Le predette tabelle sostituiscono quelle corrispondenti relative alle piante organiche di cui ai Regi decreti 12 giugno 1930, n. 808, 13 dicembre 1934, n. 2033, 4 giugno 1936, n. 1178 e al R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1849.

Art. 5. — Per la circoscrizione del Tribunale di Littoria gli albi degli avvocati e dei procuratori sono formati a cura del Presidente del Tribunale, il quale vi provvede iscrivendovi di ufficio i professionisti che abbiano la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale, nonchè coloro che, risiedendo nella circoscrizione di altri Tribunali del distretto della Corte di appello di Roma, ne facciano domanda allo stesso presidente, fornendo la prova di avere già trasferito la loro residenza nella circoscrizione del Tribunale di Littoria. Per questi ultimi l'iscrizione è ammessa ancorchè si trovino iscritti nei rispettivi albi da meno di due anni.

A ciascun professionista è assegnata l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.

I procuratori che, risiedendo nella circoscrizione del Tribunale di Littoria ma non nel capoluogo, vengano iscritti nell'albo del Tribunale di Littoria a norma del 1° comma del presente articolo, se intendono conservare l'iscrizione debbono, entro il termine di sei mesi, regolarizzarla agli effetti dell'obbligo della residenza, ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Il presidente del Tribunale provvede altresì, alla formazione del registro dei praticanti ed esercita le funzioni inerenti alla custodia degli albi formati a norma del presente articolo, nonchè del registro dei praticanti, e quelle relative al potere disciplinare fino a quando non sia costituito il Direttorio del Sindacato, oppure, nel caso previsto dall'articolo 14, comma 2°, del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578, fino a quando non sia costituito il Comitato di cui allo stesso articolo.

Art. 6. — Ferme rimanendo le disposizioni vigenti per il patrocinio nelle preture dei Comuni che siano sede di Tribunale o capoluogo di Provincia, i patrocinatori legali, attualmente iscritti nell'albo della pretura di Littoria, possono nondimeno continuare ad esercitare il patrocinio davanti alla pretura medesima.

Art. 7. — Con successivi decreti Reali, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sarà determinato il numero degli amministratori giudiziari da assegnarsi al ruolo del Tribunale di Littoria

e saranno altresì stabilite le norme per la prima formazione del ruolo stesso.

Fino a quando il ruolo non sarà formato, gli incarichi di amministratore giudiziario saranno affidati agli iscritti nel ruolo dei Tribunali di Roma e di Velletri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 141. — MANCINI.

TABELLA A.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI LITTORIA

Fondi, Gaeta, Littoria, Minturno, Priverno, Sezze, Terracina.

TRIBUNALE DI ROMA.

Arsoli, Bracciano, Castelnuovo di Porto, Civitavecchia, Frascati, Palestrina, Palombara Sabina, Roma, Subiaco, Tivoli.

TRIBUNALE DI VELLETRI.

Albano Laziale, Anzio, Genzano di Roma, Segni, Velletri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA B.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI LITTORIA.

Pretura di Littoria.

Aprilia, Cisterna di Littoria, Cori, Littoria, Norma, Pontinia, Roccamassima, Sabaudia, Sermoneta.

TRIBUNALE DI VELLETRI.

Pretura di Velletri.

[illegible]na, Colleferro, Labico, Valmontone, Velletri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA C.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione in funzione di Corte d'Assise	Sede di normale convocazione della Corte d'Assise	TRIBUNALI compresi nella circoscrizione della Corte d'Assise
Sezione 8/a	Littoria	Littoria

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA D.

TRIBUNALI	MAGISTRATURA GIUDICANTE				PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di Sezione	Consigliere Istruttore	Giudici	Procuratore del Re	Procuratore del Re aggiunto	Sostituto Procuratore del Re
Littoria	1	—	—	5	1	—	1
Napoli	1	17	1	81	1	1	20
Roma	1	15	1	82	1	1	24
Velletri	1	—	—	6	1	—	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA E.

SEDI	CANCELLERIE					SEGRETERIE				
	dirigenti		in sottordine		Funzionari in sottordine e aiutanti	dirigenti		in sottordine		Funzionari in sottordine e aiutanti
	Gr. 7	Gr. 8	Gr. 7	Gr. 8		Gr. 7	Gr. 8	Gr. 7	Gr. 8	
Tribunale di:										
Littoria	1	—	—	1	6	1	—	—	—	2
Roma	1	—	17	21	93	1	—	6	7	31
Velletri	1	—	—	—	5	1	—	—	—	3

	Primi cancellieri cancellieri dirigenti.	Cancellieri in sottordine e aiutanti.
Preture di:		
Velletri	1	2
Fondi	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: SOLMI.

TABELLA F.

SEDI	Ufficiali Giudiziari	Uscieri Giudiziari	
		Uscieri capi	Uscieri
Tribunale di Littoria	1	—	1
» » Locri	1	—	1
» » Napoli	19	1	32
R. Procura di Littoria	—	—	1
» » » Locri	—	—	1
» » » Napoli	—	1	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. 2158.
Modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione.

N. 2158. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, vengono apportate modificazioni al regolamento sull'esonerazione dal servizio militare in caso di mobilitazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito all'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso dell'Unione cooperativa « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna) la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'Azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda predetta è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6257)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1936-XV.
Modificazioni alle caratteristiche dei contrassegni della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e sui velocipedi, per l'anno 1937.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 214, 216, 219, 220 e 224 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1936-XV, con cui sono state fissate le caratteristiche pei contrassegni relativi alla tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale e pei velocipedi per l'anno 1937;
Considerata l'opportunità di apportare alcune variazioni nella forma dei contrassegni stessi;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Il contrassegno per i veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico della finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per l'anno 1937, ha forma ellittica anzichè rettangolare, ferme restando tutte le altre caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 30 ottobre 1936-XV.

Art. 2. — Il contrassegno per l'anno 1937 per i velocipedi o macchine od apparecchi ad essi assimilabili porta, in rilievo, a destra una ruota di velocipede del diametro di mm. 13 e la sigla della Provincia, in conformità alla tabella *A*, allegata al decreto Ministeriale 30 ottobre 1936-XV, a sinistra, un disco del diametro di mm. 13 entro cui è raffigurato un Fascio Littorio e la cifra della tassa. Tutte le altre caratteristiche di tale contrassegno rimangono quelle contenute all'art. 2 del decreto Ministeriale 30 ottobre 1936-XV.

Art. 3. — La forma, le dimensioni, il colore dei caratteri e delle altre indicazioni dei contrassegni metallici per l'anno 1937 risultano dai modelli depositati, a cura dell'O.N.B., alla quale è affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale ferrovie, tranvie ed automobili - e presso il Ministero delle finanze - Direzione generale per la finanza locale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(6276)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4556	23- 1-1934	11419/1584	Trieste	Deluch Marco fu Antonio	6-5-1910 - Muggia	Deluchi	—
4557	Id.	11419/11062	Id.	Sedmak Maria fu Giuseppe ved. Celigoi	8-7-1857 - S. Pietro del Carso	Semani e Celli	—
4558	Id.	11419/1418	Id.	Caucig Vittorio fu Giuseppe	2-8-1910 - Trieste	Causi	—
4559	Id.	11419/1417	Id.	Caucig Bruna fu Giuseppe	9-1-1913 - Trieste	Causi	—
4560	Id.	11419/1583	Id.	Cainer Elisabetta di Luigi ved. Deluch	12-4-1881 - Muggia	Caineri e Deluchi	Walter fu Antonio, figlio.
4561	Id.	11419/22459	Id.	Snebel Michele fu Michele	1-3-1880 - Trieste	Snelli	Dragovina Irma fu Andrea, moglie.
4562	Id.	11419/1303	Id.	Haffner Rodolfo fu Giacomo	22-1-1882 - Trieste	Vasieri	Dapetto Lucia fu Alessandro, moglie.
4563	Id.	11419/1302	Id.	Haffner Euro di Rodolfo	18-8-1911 - Trieste	Vasieri	—
4564	Id.	11419/26160	Id.	Turk Giuseppe fu Giovanni	10-3-1874 - Cobdil S. Gregorio	Turchini	Tavcar Maria fu Giovanni, moglie; Carlo, figlio.
4565	29-1 -1934	11419/25390	Id.	Tominc Silvestra fu Giacomo	27-12-1904 - S. Sergio	Domini	Maria, figlia.
4566	Id.	11419/26674	Id.	Tichtl Alessandro fu Maria	9-9-1891 - Budapest	Tigelli	Schimdt Gemma fu Guglielmo, moglie; Alessandro, Tullio, figli.
4567	Id.	11419/21173	Id.	Thomann Elisa fu Carlo ved. Rogulich	20-11-1881 - Zara	Tomasi e Rogolini	Nives fu Michele, figlia.
4568	Id.	11419/1419	Id.	Reich Elisa fu Carlo ved. Caucig	28-6-1892 - Trieste	Recchi e Causi	—
4569	Id.	11419/2188	Id.	Premovitsch Elio di Giuseppe	24-7-1886 - Trieste	Premoli	—
4570	Id.	11419/2185	Id.	Pavlica Luigia fu Luigi	3-9-1873 - Trieste	Paulizza	—
4571	Id.	11419/2187	Id.	Pavalec Anna fu Francesco	11-7-1898 - Trieste	Paoli	—
4572	Id.	11419/083	Id.	Krizmancic Arrigo fu Giovanni	3-12-1912 - Trieste	Crociati	—
4573	Id.	11419/1592	Id.	Martinz Giuseppina fu Giuseppe ved. Klek.	7-6-1889 - Arnoldstein	Martini e Checchi	Ernesto fu Ernesto, figlio.
4574	Id.	11419/1659	Id.	Cuk Giorgina di Valentino	7-1-1911 - Trieste	Zuccoli	—
4575	Id.	11419/984	Id.	Krizmancic Narciso fu Giovanni	12-5-1906 - Trieste	Crociati	—
4576	Id.	11419/801	Id.	Cerneka Claudia fu Giacomo	25-12-1914 - Trieste	Nerini	—
4577	Id.	11419/763	Id.	Bresar Raffaele di Gisella	15-7-1912 - Trieste	Brezza	—
4578	Id.	11419/2186	Id.	Braicovich Orlando fu Rodolfo	21-7-1913 - Trieste	Bracco	—
4579	18- 1-1934	11419/4358 -29 V	Id.	Pernic Domenica di Valentino ved. Nezic	2-11-1876 - Rozzo	Pernici e Nessi	Pietro, Valerio, Giovanni, Mario, Guerrino fu Marco, figli.
4580	Id.	11419/4356 -29 V	Id.	Nadliszech Michele di Francesco	19-9-1878 - Trieste	Nadali	—
4581	Id.	11919/4355 -29 V	Id.	Nadlisech Domenico di Lorenzo	8-4-1877 - Trieste	Nadali	Traier Angela di Luigi, moglie; Bruno, figlio.
4582	Id.	11419/4354 -29 V	Id.	Nadlisek Carlo di Domenico	25-7-1908 - Trieste	Nadali	Fachin Maria fu Giovanni, moglie.
4583	Id.	11419/4353 -29 V	Id.	Babic Caterina di Luca ved. Nadlisek	3-11-1881 - Trieste	Balbi e Nadali	Francesco fu Francesco, figlio.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4600	1-2-1934	11419/4370 -29 V	Trieste	Venutti Giovanna fu Michele ved. Michelic	14-9-1860 - Trieste	Micheli	—
4601	Id.	11419/4372 -29 V	Id.	Michelich Francesca fu Giorgio	1-8-1862 - Zagabria	Micheli	—
4602	Id.	11419/4373 -29 V	Id.	Michelich Maria fu Giorgio . .	22-3-1875 - Trieste	Micheli	—
4603	Id.	11419/4374 -29 V	Id.	Michelich Giovanni fu Giovanni	29-4-1883 - Pola	Micheli	Salvador Margherita fu Luigi, moglie.
4604	Id.	11419/4375 -29 V	Id.	Michelich Giovanni fu Giovanni	19-4-1899 - Trieste	Micheli	Rebula Michelina di Giovanni, moglie; Mario e Giovanni, figli.
4605	Id.	11419/4376 -29 V	Id.	Michelich Lodovico fu Giovanni	24-6-1885 - Trieste	Micheli	—
4606	Id.	11419/4379 -29 V	Id.	Mikelic Giacomo fu Giuseppe	10-7-1874 - Trieste	Micheli	Kociancic Giuseppina di Bortolo, moglie; Dorotea, figlia.
4607	Id.	11419/4380 -29 V	Id.	Mikelic Giovanni fu Giovanni	8-2-1877 - Trieste	Micheli	Zadnik Caterina di Giuseppe, moglie.
4608	Id.	11419/4382 -29 V	Id.	Michelitsch Adolfo fu Adalberto	21-7-1899 - Trieste	Micheli	Maria, sorella.
4609	Id.	11419/4378 -29 V	Id.	Mikelic Antonio di Andrea. .	15-11-1873 - Trieste	Micheli	Albina, figlia.
4610	Id.	11419/4377 -29 V	Id.	Michelich Emilia fu Giovanni	15-12-1882 - Pola	Micheli	—
4611	Id.	11419/4371 -29 V	Id.	Michelich Francesco di Maria	23-6-1882 - Plezzo	Micheli	Furlani Ernesta di Giovanni, moglie; Giovanna, Maria, Ernesto, Isidoro, figli.
4612	Id.	11419/4366 -29 V	Id.	Michelic Francesco fu Giovanni	19-6-1885 - Plusinà	Micheli	Hervezuk Stefania di Martino, moglie; Carlo, Emilio, Riccardo, figli.
4613	Id.	11419/4386 -29 V	Id.	Nessich Veronica di Maria . .	7-4-1898 - Promontore	Nessi	—
4614	Id.	11419/4385 -29 V	Id.	Nesich Vittoria fu Giovanni .	6-5-1911 - Portole	Nessi	—
4615	Id.	11419/4384 -29 V	Id.	Cojutto Luigia di Giacomo ved. Nesich	16-10-1874 - Trieste	Nessi	—
4616	Id.	11419/4383 -29 V	Id.	Nezic Antonio di Isidoro . .	1-2-1885 - Orlici	Nessi	Vittorio, figlio.
4617	Id.	11419/4381 -29 V	Id.	Michelitsch Giovanni fu Giovanni	5-4-1871 - Pfarrdorf	Micheli	Filafer Giuseppina di Francesco, moglie; Elisabetta, figlia.
4618	6-2-1934	11419/1	Id.	Abram Francesco fu Lorenzo	28-5-1901 - Aurisina	Abrami	—
4619	Id.	11419/2	Id.	Pipan Luigia fu Antonio ved. Abram	2-7-1874 - Presserie di Comeno	Abrami	Olga fu Augusto, figlia.
4620	Id.	11419/3	Id.	Abram Rodolfo fu Lorenzo . .	10-4-1900 - Aurisina	Abrami	Rodolfo, figlio.
4621	Id.	11419/4	Id.	Abram Venceslao di Antonio	15-9-1903 - Aurisina	Abrami	—
4622	Id.	11419/5	Id.	Abram Vittorio di Giovanni .	24-2-1912 - Aurisina	Abrami	—
4623	Id.	11419/6	Id.	Adamic Amalia di Giovanni .	30-4-1880 - Precenico	Adami	—
4624	Id.	11419/7	Id.	Adamic Edoardo fu Giovanni	14-2-1905 - S. Pelagio	Adami	Skerk Vittoria di Giuseppe, moglie.
4625	Id.	11419/8	Id.	Adamic Emma di Giovanni . .	17-9-1901 - S. Pelagio	Adami	—
4626	Id.	11419/9	Id.	Adamic Giovanni di Giovanni	26-2-1898 - Precenico	Adami	Legisa Rosalia fu Vincenzo, moglie; Floriano, Virgilio, Pierina, Celestina, figli; Sboda Matilde, ved. Adamic, fu Martino, madre.
4627	Id.	11419/10	Id.	Adamic Matilde di Giovanni	8-9-1890 - Precenico	Adami	—
4628	Id.	11419/11	Id.	Antonic Augusto fu Giovanni	1-9-1879 - Malchina	Antoni	Zuzek Amalia di Antonio, moglie; Angela, Maria, Valeria, Olga, Augusto, figli.
4629	Id.	11419/12	Id.	Antonic Giovanni fu Giovanni	12-7-1874 - Malchina	Antoni	Pahor Maria di Antonio, moglie; Antonio, Giovanni, Gisella, Dora, Stefania, figli; Giuseppe, Angelo di Giuseppe, nipoti; Benedetto, fratello.
4630	Id.	11419/13	Id.	Antonic Giuseppe fu Michele .	12-1-1891 - Brestovizza (Sesana)	Antoni	Peric Antonia di Valentino, moglie; Alessandro, Edoardo, Argia, figli.
4631	Id.	11419/14	Id.	Antonic Luigia fu Michele . .	30-5-1879 - Brestovizza (Sesana)	Antoni	—
4632	Id.	11419/15	Id.	Antonic Maria fu Matteo . . .	1-2-1848 - Brestovizza (Sesana)	Antoni	—
4633	Id.	11419/16	Id.	Auber Giovanna di Antonio	22-11-1902 - Sgonico	Alberi	—
4634	Id.	11419/17	Id.	Babic Antonio fu Marco . . .	15-1-1897 - Abrega (Parenzo)	Balbi	Soldatic Maria di Antonio, moglie; Pietro, Mafalda, figli.
4635	Id.	11419/18	Id.	Babic Pietro fu Marco	5-10-1885 - Abrega (Parenzo)	Balbi	Stefanic Natalina fu Antonio, moglie; Aristide, Palmira, figli.
4636	Id.	11419/19	Id.	Bacic Amalia fu Giuseppe . .	25-6-1864 - Tersatto (Fiume)	Bacci	—

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4584	Trieste	11419/4352 -29 V	18-1-1934	Nadlisek Giuseppe fu Giov. Maria	6-3-1887 - Trieste	Nadali	Stancic Maria di Giovanni, moglie; Marcello, Santina, Emilia, Aurelia, Giuseppe, Giovanni, figli.
4585	Id.	11419/4359 -29 V	Id.	Svagel Maria di Giuseppe ved. Nesic	23-3-1880 - Trieste	Nessi	Brunone, Ferruccio fu Antonio, figli.
4586	Id.	11419/4360 -29 V	Id.	Nesich Giuseppe fu Giacomo .	2-8-1874 - Pinguente	Nessi	Giacaz Maria fu Antonio, moglie; Antonio, Vittorio, Daniele, figli.
4587	Id.	11419/4361 -29 V	Id.	Nesich Carlo di Giuseppe . .	10-12-1905 - Pinguente	Nessi	Albino, figlio.
4588	Id.	11419/4362 -29 V	Id.	Nesich Giuseppe fu Pasquale .	30-9-1896 - S. Martino di Racizze	Nessi	Slobez Amalia fu Andrea, moglie; Eleonora, figlia.
4589	Id.	11419/4364 -29 V	Id.	Nessich Attilio di Antonio . .	15-3-1896 - Trieste	Nessi	Novak Giuseppina fu Giovanni, moglie; Remigio, figlio.
4590	Id.	11419/4365 -29 V	Id.	Nessich Carlo di Antonio . .	5-7-1889 - Trieste	Nessi	—
4591	Id.	11419/4363 -29 V	Id.	Nessich Antonio fu Giuseppe .	23-3-1863 - Trieste	Nessi	—
4592	Id.	11419/4357 -29 V	Id.	Mazic Luciano di Mattea . .	11-6-1921 - Trieste	Masi	—
4593	Id.	11419/4348 -29 V	Id.	Masic Giovanni fu Bortolo . .	16-4-1854 - Poverio	Masi	—
4594	Id.	11419/4349 -29 V	Id.	Masic Andrea fu Giovanni . .	20-11-1882 - Trieste	Masi	Spehar Anna fu Michele, moglie; Oscar, figlio.
4595	Id.	11419/4350 -29 V	Id.	Medanich Eugenio fu Bartolomeo	5-11-1903 - Trieste	Medani	Pulin Elda fu Antonio, moglie; Licia, figlia.
4596	Id.	11419/4351 -29 V	Id.	Medanich Marinella fu Filippo Bartolomeo	13-2-1908 - Trieste	Medani	—
4597	1- 2-1934	11419/4367 -29 V	Id.	Keren Maria fu Mattia ved. Michelich	19-12-1859 - Libussina	Micheli	—
4598	Id.	11419/4368 -29 V	Id.	Michelich Carlo fu Giovanni .	1-2-1905 - Trieste	Micheli	Bier Anna di Giovanni, moglie.
4599	Id.	11419/4369 -29 V	Id.	Michelich Francesco di Giacomo	2-2-1862 - Trieste	Micheli	Silvano, figlio.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 dicembre 1936-XV - N. 252.

S. U. A. (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina) . . .	93,80
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,75
Argentina (Peso carta) . .	5,805
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2075
Cecoslovacchia (Corona) .	66,65
Danimarca (Corona) . . .	4,1650
Germania (Reichsmark) . .	7,6336
Jugoslavia (Dinaro) . . .	43,70
Norvegia (Corona)	4,6885
Olanda (Fiorino)	10,4055
Polonia (Zloty)	358 —
Svezia (Corona)	4,8105
Turchia (Lira turca) . . .	15,10
Ungheria (Pengo) (prezzo di clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (prezzo di clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906) . . .	75,90
Id. 3,50 % (1902) . . .	72,40
Id. 3 % lordo	55,30
Prest. redim. 3,50 % 1934	74,675
Rendita 5 % 1935	93,875
Obbl. Venezie 3,50 % . . .	87,85
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,75
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,85
Id. id 4 % Id. 15-2-43	89,35
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,25
Id. id. 5 % Id. 1944	95,675

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 21 dicembre 1936, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Podestà Domenico Pietro Virginio, residente nel comune di Genova, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 31 gennaio 1937 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 dicembre 1936 - Anno XV

(6276) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito all'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria dell'Azienda predetta con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Antonino Scarlata è nominato commissario liquidatore dell'Unione cooperativa agricola « La Cerere » di Valguarnera Caropepe (Enna), in liquidazione, ed i signori avv. Prato Cristoforo fu Gaetano, Battiato Antonino fu Pier Francesco e Leanza Sebastiano fu Vito, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6258)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.